

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, FABBRI, FOGU, CUTRERA, PIZZOL, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO, PUTIGNANO, AGNELLI Arduino, MARIOTTI, VELLA, ACONE, GEROSA, INNAMORATO, GUIZZI, SCEVAROLLI, SIGNORI e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1988

Nuove norme sulle società e cooperative tra professionisti

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno della terziarizzazione comporta un costante espandersi nel mercato delle professioni, sia di quelle tradizionali che delle cosiddette «nuove professioni».

Si tratta di un mercato che presume qualificazioni sempre più alte e soglie di efficienza per l'esercizio delle attività professionali le quali tendono nella prospettiva a non consentire o comunque a limitare in maniera crescente lo spazio per iniziative individuali, tranne che nei casi di altissima specializzazione. Il principale capitale in questo campo di attività è certamente, infatti, quello intellettuale derivante da una seria competenza professionale, ma non è possibile trascurare la crescente esigenza di multidisciplinarietà ed

inoltre che per l'avvio e lo svolgimento della attività professionale occorre un investimento iniziale ed il necessario capitale circolante.

Non sorprende dunque la crescente spinta all'affermarsi di iniziative di segno cooperativo. È noto tra l'altro, del resto, che hanno origine cooperativa molte tra le più note società internazionali di revisione e certificazione nate dalla capacità associativa di professionisti che hanno così integrato in una organizzazione comune le loro rispettive qualificazioni e competenze, valorizzandole e conquistando una capacità di mercato ad un livello altrimenti impossibile.

Tuttavia, l'applicazione delle forme societarie e cooperative alle professioni, in particola-

re a quelle «protette», incontra numerose difficoltà. È anzi necessario segnalare come questo problema sia attualmente solo italiano, visto che nel mondo anglosassone si è da tempo consolidata la pratica dell'associazionismo professionale ed in Francia nel 1966 è stata introdotta la formula delle *Sociétés civiles professionnelles*. Al contrario in Italia è ancora in vigore la legge n. 1815 del 23 novembre 1939, che all'articolo 1 impone l'obbligo, per coloro che si associano nell'esercizio delle professioni, di utilizzare in ogni circostanza la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale...», seguita dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati. D'altronde, l'articolo 2 della stessa legge vieta di «costituire, esercire o dirigere», sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui all'articolo 1 «società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare... prestazioni di assistenza o consulenza» di tipo professionale, mentre l'articolo 3 esonera da tale divieto esclusivamente gli enti e gli istituti pubblici nonché gli uffici costituiti da società private per la loro organizzazione interna.

L'anno di nascita della legge (1939) avvalorava e conferma la tesi di chi sostiene che questo provvedimento fu nella realtà una misura razzista destinata ad impedire agli ebrei italiani di svolgere attività professionali che erano già state ad essi vietate.

Questa normativa riguarda esclusivamente le professioni «protette», vale a dire quelle regolate da disposizioni di legge che impongono l'iscrizione in appositi albi o elenchi, e non le altre non ancora soggette ad una specifica regolamentazione.

Ma va comunque ricordato che, per tutte le professioni intellettuali, il codice civile del 1942 stabilisce all'articolo 2232 il principio della «personalità» del rapporto professionale (*l'intuitus personae*, che si perderebbe ove l'attività fosse svolta in forma societaria) e nega la possibilità dell'esercizio delle professioni in forma di impresa.

Questo intreccio normativo, oggetto di lungo dibattito, in dottrina ed in giurisprudenza, ostacola lo sviluppo di attività che il legislatore francese volle riconoscere più di venti anni fa proprio perchè seppe comprendere che «la sopravvivenza delle libere professioni è legata

alla possibilità per i loro membri di associarsi». Il problema è infatti quello di coniugare la domanda dell'utenza di avere servizi professionali qualificati a costi accessibili con l'esigenza da parte dei professionisti di offrire servizi qualificati che comportano le alte spese oggi necessarie per studi ed uffici, che devono dotarsi di strumentazioni tecnologicamente avanzate e di collaboratori efficienti, senza scaricare tutto il costo sul cliente. È questa la ragione per la quale in più campi di attività sono nati studi associati con elevata tecnica organizzativa. Questa realtà reclama però forme giuridiche più appropriate di quelle che si sono potute fino ad oggi utilizzare.

1992: libera circolazione della manodopera e dei servizi nella CEE

Ma vi è anche un altro aspetto che non va sottovalutato: senza fare riferimento al più vasto problema della internazionalizzazione del settore terziario, bisogna tenere presente l'approssimarsi del 1992, anno in cui sarà data piena applicazione all'articolo 58 del Trattato di Roma, che riconosce, nell'ambito della libera circolazione della manodopera e dei servizi, il «diritto di stabilimento» (titolo III del Trattato) a persone fisiche ed a società civili e commerciali di ogni Stato membro in ogni altro Paese della Comunità. Un documento del servizio giuridico della CEE afferma che in vista dell'applicazione del «diritto di stabilimento» occorre «eliminare i divieti eventualmente esistenti in alcuni Stati membri per l'esercizio dell'attività libero-professionale, naturalmente per mezzo di persone fisiche debitamente qualificate».

Bisogna dunque rompere gli indugi (e guidare l'impegno del legislatore) per la liberalizzazione dell'attività professionale in forma associata, promuovendo una riforma legislativa che, cancellata la normativa fascista, faccia ordine in questa materia ed al tempo stesso preveda possibili forme di sostegno, tenuto conto del fatto che, per gran parte dei casi, alla formula associativa, in particolare cooperativa, si rivolgono, per lo svolgimento dell'attività professionale, giovani intellettuali che altrimenti andrebbero ad ingrossare le fila dell'esercito dei disoccupati, dei diplomati e

laureati in cerca di un posto nella pubblica Amministrazione.

Va a questo proposito fatta una riflessione allo scopo di sgomberare il terreno da preconcetti purtroppo ancora correnti. Alla parola «professione» si associa abitualmente la denominazione «libera». Con questo termine si trasmette la memoria di un tempo in cui l'attività professionale, come già nell'antica Roma, era propria degli uomini liberi, vale a dire di coloro i quali erano economicamente oltre che socialmente indipendenti. Oggi la scolarizzazione di massa, il cambiamento economico, culturale e sociale hanno radicalmente modificato la situazione. L'attività professionale non è più privilegio di casta o di classe e scelgono di svolgere l'attività «libero-professionale» giovani volenterosi e coraggiosi che sono però tutt'altro che «liberi» dal più pesante dei condizionamenti, che è quello di procurarsi con il proprio lavoro, nel più breve tempo possibile, un reddito costante ed adeguato.

Va d'altra parte considerato che il terziario che viene definito «avanzato» è in gran parte rappresentato dal mondo delle professioni «vecchie» e soprattutto nuove e che, nella società postindustriale, il capitale culturale assume una rilevanza centrale, sia per le attività economiche che per la vita sociale in genere.

Per queste ragioni deve essere costruita, con impegno, una strategia politica di promozione e sostegno delle attività libero-professionali assicurando così, a quanti dispongono di un sapere tecnico-scientifico, riconoscimento politico e tutela normativa.

Storia di una riforma

La storia parlamentare della riforma della legge n. 1815 del 1939 è lunga e travagliata.

Prende inizio con la prima proposta di legge presentata dal parlamentare socialista Agostino Viviani nel 1973, particolarmente indirizzata all'esercizio in forma associata della professione forense. Questo disegno di legge, decaduto con lo scioglimento anticipato delle Camere e ripresentato nella legislatura successiva, non prevedeva la formula cooperativa, che però fu introdotta durante la discussione

in Commissione assieme alla previsione della multidisciplinarietà. Anche questa volta la fine prematura della legislatura non consentì la definitiva approvazione del disegno di legge. Nell'VIII legislatura furono presentati al Senato due disegni di legge: uno dei senatori Bausi ed altri (n. 246) e l'altro, che prese il numero 324, dei senatori Della Porta ed altri.

Quest'ultimo includeva per la prima volta esplicitamente la formula cooperativa. Decaduto anche questo ancora una volta per la fine anticipata della legislatura, non è stato più ripresentato. È stato invece riprodotto nella IX legislatura a firma D'Onofrio al Senato e La Russa alla Camera. Nella X legislatura, a firma Righi, è stata riprodotta alla Camera la proposta di legge che non prevede la forma cooperativa (ex disegno di legge Bausi).

Una vicenda a parte è quella dei disegni di legge di iniziativa governativa presentati nella VII e poi nell'VIII legislatura per regolamentare le «società di ingegneria». Anche questi disegni di legge comunque mai approvati in entrambi i rami del Parlamento e ripresentati in questa legislatura per iniziativa dei deputati Rinaldi e Savio. Va segnalato peraltro che per questi professionisti l'urgenza è ancora più evidente: si tratta infatti di regolarizzare la posizione giuridica di alcune centinaia di società di progettazione e di ingegneria, cooperative e non, che hanno operato e stanno operando con grande successo in Italia e all'estero. Per le società di ingegneria la situazione è stata in parte risolta dalle recenti sentenze della Cassazione, ma, proprio per questo, è urgente per tutte le altre professioni, oltre che per le stesse società di ingegneria, l'intervento del legislatore.

Segnali di cambiamento

Molti segnali fanno ritenere che i tempi siano maturi per la definitiva approvazione della tanto attesa riforma. Intanto posizioni una volta antitetiche, in ordine sia alla attività professionale associata, sia alla scelta della forma associativa, si sono avvicinate. Non è un caso che tutti i disegni di legge di riforma dell'ordinamento forense prevedono o addirittura regolano l'esercizio della professione a mezzo di forme societarie, mentre è già in

vigore, in materia previdenziale, per quanto riguarda la professione forense, la previsione della contribuzione delle società di avvocati in una con quelle degli avvocati individualmente considerati (articolo 11 della legge n. 576 del 1980).

Anche la normativa fiscale, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, ha regolato l'imposizione diretta sul reddito professionale delle società tra professionisti, equiparate a questo fine alle società semplici. Alla forma cooperativa ha fatto riferimento inoltre il legislatore quando, all'articolo 18, lettera *d*), della legge n. 285 del 1977 sulla occupazione giovanile, ha previsto incentivi per le cooperative formate da professionisti specializzati nella assistenza tecnica in agricoltura e, all'articolo 27 della stessa legge, per le cooperative aventi ad oggetto i servizi socialmente utili, formate in massima parte da professionisti, proprio per favorire una maggiore aggregazione di giovani disoccupati e sottoccupati.

Così pure la legge sull'editoria prevede un diritto di prelazione e particolari incentivi per i giornalisti professionisti che si costituiscono in cooperativa. Infine, il primo disegno di legge finanziaria 1988, a proposito delle prestazioni di diagnostica radiologica e di laboratorio, faceva esplicito riferimento a forme societarie cooperative «in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

È forse utile esaminare le tesi in base alle quali si discute o addirittura si nega che il terziario avanzato sia suscettibile di esplicarsi in attività di impresa ed inoltre che tale attività possa essere esercitata in forma societaria.

Il primo e più insidioso argomento è quello che deriva dal codice civile, in particolare dall'articolo 2232, secondo il quale il «prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto» salvo naturalmente la possibilità di «valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari». L'inderogabile «personalità» sancita da questo articolo per le «professioni intellettuali», comprese quelle «non protette», che sono poi le «nuove professioni», renderebbe impossibile l'esercizio «in comune» dell'attività, che è connotato essenziale della società.

Questa argomentazione, culturalmente legata ad una concezione del lavoro intellettuale vecchia e completamente superata dai fatti, non ha più fondamento pratico, perchè oggi è invece «normale» (e spesso indispensabile) che il lavoro intellettuale si svolga realmente in comune, sia quando si operi in una situazione «monodisciplinare», sia, a maggior ragione, quando l'attività implichi un collegamento «interdisciplinare». Non a caso una parte della dottrina giuridica sostiene che il requisito della personalità va inteso essenzialmente in termini di rapporto fiduciario e che è del tutto possibile instaurare un rapporto «personale» fiduciario, non solo con una singola persona fisica ma con un gruppo, ed è fuor di dubbio che questa interpretazione della norma di diritto privato consente di prevedere la prestazione dei servizi del terziario avanzato secondo modelli imprenditoriali e societari.

Nè appare insormontabile il problema relativo all'iscrizione all'albo per quanto riguarda le professioni «protette» tradizionali e quelle, sempre più numerose, per le quali vengono istituiti con legge nuovi albi o elenchi. Possono infatti essere previsti appositi albi per le società professionali, oppure può essere previsto che la società di professionisti possa essere iscritta all'albo professionale ovvero anche che il requisito legale sia adempiuto con l'iscrizione all'albo di tutti i soci. Il legislatore ha già indicato una soluzione quando con la legge n. 792 del 1984 istitutiva dell'albo dei *brokers* (che sono certamente erogatori di servizi intellettuali) ha previsto sia l'esercizio della attività in forma societaria, sia l'iscrizione della società all'albo.

Un ulteriore argomento prende le mosse da un altro fondamentale principio, che è quello della «responsabilità» del professionista.

Si sostiene che con l'esercizio della attività professionale in forma societaria la «responsabilità» verrebbe ad essere illegittimamente limitata. Questo è un falso problema potendosi prevedere per le società professionali l'obbligo di stipulare la cosiddetta «assicurazione del professionista» con massimali elevati ed indicizzati, con il risultato di ottenere, a favore di quanti si rivolgono alle società di professionisti, un grado di garanzia non solo di per sé

elevato, ma certamente superiore a quello che può assicurare il singolo professionista magari non possidente e non assicurato.

Un terzo argomento è quello che fa riferimento al cosiddetto «segreto professionale». Si sostiene che l'esercizio della attività in forma associata non consentirebbe di garantire il segreto professionale con riferimento anche al fatto che in particolare le cooperative sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in alcuni casi di altri Ministeri).

L'esperienza di studi associati anche di vaste dimensioni e delle cooperative di professionisti esistenti prova che il segreto professionale può essere conservato anche nell'ambito dell'attività professionale svolta in forma associata. Inoltre va ricordato che obiettivo della vigilanza ministeriale è quello di verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni tributarie o di altra natura, il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente, la sua consistenza patrimoniale. È dunque del tutto infondato ipotizzare che questo tipo di controllo possa compromettere il segreto professionale.

Una riflessione a parte richiedono alcune obiezioni particolarmente indirizzate contro la formula cooperativa.

Si sostiene che il previsto numero minimo di nove soci sarebbe troppo alto e renderebbe di difficile costituzione una cooperativa per l'esercizio delle attività libero-professionali. In verità, anche in questo caso, è l'esperienza che si fa carico di dimostrare l'eccesso di zelo di alcune teorizzazioni. Malgrado, infatti, il vincolo legislativo, si sono costituite e continuano a costituirsi e lavorano numerose cooperative di professionisti, il che prova che il numero minimo prefissato non costituisce un ostacolo tenendo anche conto della «multidisciplinarietà» e del fatto che la legge del 1947 prevede che possono essere ammessi come soci «elementi tecnici e amministrativi» come la segretaria, il contabile, eccetera; d'altra parte, nei progetti di riforma della legislazione cooperativa è prevista la possibilità di ridurre a tre il numero minimo per le cooperative di professionisti.

A questa ultima obiezione è legato l'altro presunto ostacolo all'esercizio della professione in forma cooperativa, secondo il quale la cooperativa stessa non potrebbe avvalersi di elementi tecnici ausiliari non aventi la qualità di soci. Il che non è: basta infatti rileggersi l'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per riconoscere che la previsione, secondo la quale possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi, è una eccezione alla regola secondo la quale i soci devono esercitare l'arte o il mestiere previsto dall'oggetto sociale. Cosicché, essendo una facoltà e non un obbligo per la cooperativa avere nel proprio seno figure tecniche ed ausiliarie, in ogni altro caso potrà essere fatto riferimento all'articolo 2238 del codice civile, secondo il quale è possibile avvalersi di ausiliari non soci.

Infine va respinta la tesi secondo la quale la soluzione del problema delle cooperative tra professionisti debba essere rinviata alla riforma della legislazione cooperativa anche in ordine alla difficoltà di configurare la ripartizione degli utili in una società cooperativa tra professionisti. Questo ultimo problema, in particolare la destinazione del 20 per cento degli utili «a riserva legale», non può essere considerato seriamente ostativo, visto che numerose cooperative di professionisti esistono e lavorano (malgrado l'impedimento fondamentale, cioè quello previsto dalla norma fascista del 1939) senza che la previsione legale della «riserva» abbia causato particolari difficoltà, ponendosi anzi essa come ulteriore garanzia nei confronti dei clienti.

Onorevoli senatori, se è vero che non mancano segnali di cambiamento in ordine alla ormai sempre più pressante esigenza di dare adeguata regolamentazione alle attività professionali in forma associata, va rafforzata la consapevolezza del ruolo che le attività del terziario avanzato devono poter svolgere negli anni a venire. Alla riduzione dello spazio occupazionale nel settore industriale è prevedibile ed inevitabile che andrà ad aggiungersi quella del personale burocratico, che dovrebbe passare dal 18 per cento della popolazione attiva della fine degli anni '70 all'11,4 per cento negli ultimi anni del secolo. Questo dato

va confrontato, per lo stesso periodo, con quello relativo all'area delle professioni libere, che dal 15,6 per cento passa al 19,8 per cento.

La crescita di questa area deve convincerci che ci troviamo oggi di fronte ad un nuovo soggetto sociale, quello rappresentato dagli esercenti le attività libero-professionali, nei confronti del quale non è più rinviabile una attenzione da tempo sollecitata dai consigli e dai collegi professionali.

Questo è lo scopo del presente disegno di legge.

All'articolo 1 il disegno di legge prevede, per quanto attiene alla forma societaria, sia tutti i tipi previsti al libro quinto, titolo V, capi I, II, III e VI, del codice civile, sia la cooperativa, che soddisfa lo scopo mutualistico sancito dall'articolo 2511 del codice civile in quanto i soci forniscono prestazioni di lavoro e ne ricavano vantaggi proporzionali alla loro partecipazione all'attività sociale. Per questa ragione l'articolo 1 precisa che, allo scopo di esercitare le attività professionali per le quali sono abilitati, i professionisti iscritti agli albi od elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonchè i professionisti esercenti attività per le quali non sono stati istituiti albi professionali, possono costituire società e cooperative anche in forma multidisciplinare.

L'articolo 2 elenca le modalità di esercizio dell'attività professionale nell'ambito delle società e cooperative di professionisti, chiarendo che:

a) i professionisti sono vincolati da obbligo di esclusiva nei confronti della società o cooperativa di cui sono soci e che non possono appartenere a più di una società;

b) l'incarico professionale anche se conferito al singolo socio si intende assunto dalla società o cooperativa;

c) le prestazioni d'opera professionali devono essere svolte personalmente dai soci, i quali devono rendere nota, nello svolgimento dell'incarico, la loro appartenenza alla società;

d) restano invariati obblighi, diritti e contributi previsti dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività professionale.

Gli articoli 3 e 4 descrivono le forme e i requisiti necessari per la costituzione della

società o cooperativa di professionisti, il contenuto dell'atto costitutivo e le modalità di iscrizione agli albi ed elenchi professionali.

L'articolo 5 stabilisce il numero dei soci delle società cooperative e conferisce alle cooperative tra professionisti il compito di soddisfare una delle più sentite esigenze di quanti desiderano intraprendere una attività libero-professionale, che è quella dello svolgimento del praticantato, che per alcune professioni è pregiudiziale per la partecipazione all'esame abilitante e che è in ogni caso indispensabile per l'esercizio della professione.

L'articolo 6 pone un limite di partecipazione, precisando che in nessun caso un socio di società di professionisti potrà avere più della metà delle quote o azioni della società o avere diritto a più della metà degli utili di questa.

All'articolo 7 si affronta il problema del trattamento economico dei praticanti.

L'articolo 8 stabilisce la ragione sociale della società e della cooperativa di professionisti.

L'articolo 9, che ha lo scopo di assicurare al cliente della società o cooperativa di professionisti il risarcimento dei danni derivanti da negligenza o colpevole esercizio dell'attività, dopo aver ricordato che la responsabilità civile è della società, impone la stipulazione di un contratto di assicurazione per i danni patrimoniali.

Gli articoli 10 e 11 dettano norme relative agli amministratori delle società e ai poteri e alle funzioni degli ordini e collegi professionali.

Con l'articolo 12 è istituita una Commissione nazionale delle società di professionisti presso il Ministero di grazia e giustizia, con il compito di vigilare sulle società e cooperative di professionisti, di nominare collegi arbitrali per dirimere eventuali controversie tra appartenenti ad albi diversi e di preparare per il Ministro una relazione da presentare al Parlamento.

Gli articoli 13, 14 e 15 prevedono norme relative al recesso, alla cancellazione del socio dalla società e alla liquidazione della quota del socio uscente.

L'articolo 16 sancisce l'obbligatorietà, per il professionista che entri a far parte di una società o cooperativa, di rendere noto ai clienti, alle controparti e agli organi della

pubblica Amministrazione il suo stato di socio, precisando che in caso di recesso, cancellazione, sospensione o morte di un socio l'obbligo della comunicazione al cliente, alle controparti e agli organi della pubblica Amministrazione spetta agli amministratori della società o cooperativa.

Con l'articolo 17 si introduce, in vista del 1992, la disciplina delle società e cooperative costituite tra professionisti nei dodici Paesi della Comunità economica europea.

L'articolo 18 norma l'esercizio in forma associata della professione notarile.

L'articolo 19 conferma l'impedimento per le società tra professionisti dello svolgimento di attività commerciali nonchè dell'investimento degli utili societari.

Gli articoli 20 e 21 normano le questioni relative ai registri contabili e alle tariffe professionali.

L'articolo 22 stabilisce che le società di professionisti sono esenti dall'imposta locale sui redditi.

L'articolo 23 prevede il mantenimento della facoltà di esercitare l'attività professionale in forma associata e il divieto di costituire altri tipi societari.

Gli articoli 24, 25 e 26 contengono disposizioni transitorie, sanzioni, disposizioni amministrative.

L'articolo 27 abroga la legge n. 1815 del 23 novembre 1939.

Il presente disegno di legge, aperto al contributo propositivo delle categorie interessate, dei consigli e collegi professionali, intende allineare l'Italia a quelli tra i Paesi comunitari che, precorrendo i tempi, hanno già disciplinato le società tra professionisti in previsione dell'approssimarsi dell'applicazione dell'Atto Unico e contemporaneamente aprire nuovi spazi occupazionali.

Un ulteriore risultato, accanto a quello occupazionale, può essere raggiunto abrogando la legge n. 1815 del 1939 e regolamentando le cooperative tra professionisti: ed è quello di dare possibilità di espansione alle cooperative di servizi già attive nel campo socio-sanitario, in quei servizi alla persona che non possono essere resi dall'ente pubblico, non solo per ragioni finanziarie, e che dunque svolgono un importante ruolo complementare nella nuova visione del *Welfare State*.

Si tratta di cooperative che si distinguono dall'associazionismo del volontariato perchè hanno il carattere di impresa e perchè sono composte da persone con specifiche e differenziate professionalità.

I proponenti, infine, intendono sottolineare che a quaranta anni dalla Costituzione repubblicana non può oltre essere mantenuta nell'ordinamento giuridico italiano una normativa introdotta dal regime fascista a sostegno di una ideologia razzista ed antisemita che va in ogni modo combattuta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Società e cooperative di professionisti)

1. Gli esercenti attività intellettuali iscritti agli albi od elenchi previsti agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonchè coloro che esercitino altre attività intellettuali e professionali, possono costituire tra loro società, anche cooperative, aventi per oggetto lo svolgimento e il coordinamento delle attività e prestazioni professionali che possano essere svolte dai soci amministratori, anche qualora queste siano proprie di professioni ed abilitazioni diverse.

2. Le società di professionisti potranno essere costituite secondo i tipi previsti al libro quinto, titolo V, capi I, II, III e VI, del codice civile o come cooperative.

3. Alle società e cooperative di professionisti ed alle attività da queste esercitate si applicheranno, per quanto non disposto dalla presente legge e con questa compatibile, le norme e le disposizioni vigenti per le professioni intellettuali interessate.

Art. 2.

(Esercizio dell'attività professionale nell'ambito delle società e cooperative di professionisti)

1. I professionisti soci di una società o cooperativa di professionisti sono vincolati con obbligo di esclusiva nei confronti della società o cooperativa di cui sono soci e debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto di questa. Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.

2. Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

3. L'incarico sarà conferito secondo modalità compatibili con le norme che regolano

l'attività professionale considerata; ove necessario, con esso verrà altresì conferita procura per l'esplicazione dell'attività professionale nei confronti dei terzi ad uno o più dei professionisti soci abilitati. Esso si intende comunque assunto dalla società di professionisti anche se conferito al singolo socio.

4. Le prestazioni d'opera della società di professionisti devono essere svolte personalmente dai soci iscritti agli albi o elenchi previsti dagli ordinamenti professionali attinenti alle rispettive attività.

5. L'attività professionale dà luogo a tutti gli obblighi e diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

Art. 3.

(Costituzione delle società e cooperative di professionisti e contenuto dell'atto costitutivo)

1. Le società e cooperative di professionisti devono avere i seguenti requisiti:

a) l'oggetto sociale deve essere limitato alle attività di cui all'articolo 1, che dovranno essere specificamente indicate, con esclusione di qualsiasi altra;

b) gli amministratori debbono disporre del titolo di studio necessario per l'esercizio di attività costituenti l'oggetto delle società, e comunque di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; debbono essere iscritti negli eventuali rispettivi albi professionali e, ove siano diplomati, devono esercitare attività professionale da almeno due anni;

c) ove la società sia del tipo in accomandita per azioni, fermo quanto stabilito alla lettera b), le funzioni tipiche dell'attività professionale possono essere esplicate nei confronti dei terzi solo dai soci accomandatari ed il capitale sociale non potrà essere inferiore ad un miliardo.

2. L'atto costitutivo delle società può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci, salvo che sia in esso diversamente convenuto; per le società in accomandita per

azioni si osserverà quanto stabilito all'articolo 2470 del codice civile, mentre per le società cooperative si applicheranno le norme per esse vigenti.

3. Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandanti potranno anche non essere professionisti ed i soci accomandatari avranno diritto a partecipare agli utili in misura non inferiore al 30 per cento, essendo nullo ogni accordo contrario. Nelle cooperative e nelle altre società le partecipazioni dei soci agli utili ed alle perdite si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

4. La costituzione delle società di professionisti deve avvenire per atto pubblico o anche per scrittura privata autenticata, ove l'atto pubblico non sia imposto per lo specifico tipo sociale.

5. L'atto costitutivo della società di professionisti deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo od elenco professionale cui essi siano iscritti, la ragione sociale, la sede della società, le attività esercitate, i soci amministratori e la loro durata in carica.

Art. 4.

(Modalità di iscrizione agli albi ed elenchi professionali)

1. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società e, in caso di società interprofessionale, ai consigli degli ordini o ai collegi professionali di appartenenza di ciascun professionista.

2. I consigli ed i collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di cui al comma 1 in appositi registri allegati ai rispettivi albi ed elenchi e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

3. Qualora in caso di società interprofessionale un consiglio o un collegio non disponga, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'iscrizione di cui al comma 2, la società può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo 12, la quale, sentite le parti interessate ed assunte sommarie informazioni, valuta

i motivi del diniego e, ove gli stessi non appaiano fondati, dispone l'iscrizione.

4. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 2 è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

5. L'attività sociale può essere esercitata a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 4.

Art. 5.

(Cooperative di professionisti)

1. Le società cooperative di professionisti saranno costituite da un numero di soci non inferiore a cinque.

2. Le società cooperative che esercitino attività per le quali sia previsto un periodo di praticantato decorso il dodicesimo mese dalla costituzione dovranno avvalersi, nell'esercizio di tali attività, di un numero di praticanti tale che sia non inferiore ad un quinto del numero dei soci.

3. Le società cooperative di professionisti fruiscono delle agevolazioni fiscali e finanziarie riconosciute alle cooperative, ed in particolare alle cooperative di produzione e lavoro.

4. È consentita l'ammissione a soci delle società cooperative di professionisti anche di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società, e comunque inferiore alla metà di tutti i soci, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2238 del codice civile, nonché quanto disposto dalle leggi per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione giovanile nelle forme della cooperazione.

5. Non rientrano nell'ambito della presente legge le cooperative di produzione e lavoro costituite fra giornalisti, le società cooperative costituite sulla base delle leggi di incentivazione, di tutela e di sviluppo dell'occupazione professionale giovanile e le cooperative di servizi sociali, anche ove di queste siano soci professionisti. A tali cooperative non si applicano gli obblighi ed i divieti riguardanti le società di professionisti ed in particolare i divieti stabiliti agli articoli 19 e 23.

Art. 6.

(Limite di partecipazione)

1. In nessun caso un socio di società di professionisti potrà avere più della metà delle quote o azioni della società o aver diritto a più della metà degli utili di questa.

2. Sarà nullo ogni patto contrario.

Art. 7.

(Trattamento economico dei praticanti)

1. Ai praticanti che collaboreranno con le cooperative di professionisti sarà riconosciuto un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti di studi professionali appartenenti al primo livello, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, che non sarà comunque ad essi dovuto.

2. I professionisti che esercitino da meno di quattro anni sono tenuti alla contribuzione previdenziale in misura commisurata al reddito effettivo.

Art. 8.

(Ragione sociale delle società e cooperative di professionisti)

1. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicare le attività della società ed essere seguita dalla dicitura «società di professionisti» o «cooperativa di professionisti».

2. Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

Art. 9.

(Responsabilità civile)

1. La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico di questi e della società o della cooperativa di professionisti, salvo i diversi rapporti interni per la rivalsa.

2. La società o cooperativa di professionisti deve stipulare, con società abilitata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni da responsabilità civile, un contratto di assicurazione per i danni eventualmente derivanti dall'attività esercitata, per un massimale pari al doppio del volume di affari determinato secondo le norme fiscali, e comunque non inferiore a 500.000 *European Currency Unit* (ECU). La società deve comunicare i dati dell'assicurazione ai clienti che ne facciano richiesta.

3. L'esercizio di attività professionale da parte di società o cooperativa non assicurata, o da soci di queste, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, anche con la reclusione dei responsabili sino ad un anno, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore.

Art. 10.

(Amministrazione della società)

1. Fatta eccezione per le società in accomandita per azioni, alle quali si applicherà quanto disposto dagli articoli 2465 e seguenti del codice civile, l'amministrazione e la rappresentazione della società sono conferite con deliberazione adottata dall'assemblea, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad uno o più soci e con le stesse modalità possono essere revocate.

Art. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

1. Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società di professionisti.

2. Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società di professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professio-

nale applicabili all'esercizio dell'attività in forma associata.

3. La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale spetta agli ordini e collegi professionali cui appartengono i singoli soci.

Art. 12.

(Funzioni della Commissione nazionale delle società di professionisti)

1. È istituita una Commissione nazionale delle società di professionisti, nominata ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Fanno parte della Commissione i rappresentanti di tutti i consigli nazionali degli ordini e collegi professionali; di essa fanno parte inoltre un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che interverranno anche in rappresentanza delle professioni per le quali non è stato istituito albo o elenco professionale.

3. È compito della Commissione nazionale delle società di professionisti vigilare sull'attività delle società e cooperative di professionisti; essa, ove ne sia richiesta dalle parti in lite, nominerà collegi arbitrali per la decisione di eventuali controversie che insorgano fra appartenenti ad albi diversi nell'ambito di una stessa società o cooperativa.

4. La Commissione affianca il Ministro di grazia e giustizia, il quale è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento.

Art. 13.

(Recesso del socio)

1. Ad eccezione dei soci accomandanti di società in accomandita per azioni, gli altri soci di società e cooperative di professionisti possono recedere dalla società stessa, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti per i rispettivi tipi societari, anche se la società sia costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

Art. 14.

(Esclusione dalla società o cooperativa)

1. La cancellazione e la radiazione di un socio professionista dall'albo o dall'elenco di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società o cooperativa.

2. Qualora un socio professionista sia sospeso dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, l'esclusione dalla società o cooperativa e la eventuale revoca da amministratore, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, sono deliberate secondo le norme applicabili al tipo di società cui il socio appartiene.

Art. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

1. In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio in cui si è verificato l'evento debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

2. Il disposto del comma 1 non si applica nell'ipotesi di morte del socio accomandante di società in accomandita per azioni ed alle cooperative, cui si applicheranno le norme speciali vigenti.

3. Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società e potrà essere prevista dai patti sociali ed atti costitutivi una riduzione della liquidazione del socio escluso.

Art. 16.

(Obbligatorietà della comunicazione di appartenenza a società o cooperativa di professionisti)

1. L'appartenenza del professionista a società o cooperativa di professionisti deve essere

portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica Amministrazione.

2. Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società, la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione.

3. In caso di recesso, cancellazione, sospensione o morte di un socio, l'obbligo della comunicazione a clienti e controparti spetta agli amministratori delle società o cooperative.

Art. 17.

(Società e cooperative di professionisti nella CEE)

1. Alle società e cooperative di professionisti operanti in Italia costituite nell'ambito degli altri Paesi della Comunità economica europea si applicano le norme della presente legge e le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

Art. 18.

(Società di notai)

1. L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

2. Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

Art. 19.

(Divieto di attività commerciali)

1. Alle società e cooperative di professionisti non sono consentite attività commerciali nè la partecipazione in società esercenti imprese commerciali. Le disponibilità possono essere investite in attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 20.

(Registri contabili)

1. Le società e cooperative di professionisti sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per il rispettivo tipo sociale e per gli esercenti attività professionali.

Art. 21.

(Tariffe)

1. Alle prestazioni fornite dalle società e cooperative di professionisti si applicano le tariffe per i compensi, le indennità e le spese relative alle professioni di appartenenza dei singoli soci ed alle attività esplicate.

2. Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alle società è dato dall'ordine o dai collegi professionali cui si riferisce la prestazione d'opera.

3. Ove vengano rese prestazioni interprofessionali, le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi.

4. Nell'ipotesi di applicabilità di più tariffe alla medesima prestazione si applicherà la tariffa che preveda il compenso più elevato.

Art. 22.

(Imposte)

1. Le società di professionisti sono esenti dall'imposta locale sui redditi.

Art. 23.

*(Divieto di altre forme
e tipi di esercizio dell'attività)*

1. Oltreché nelle forme societarie sopra previste, le attività professionali possono essere esercitate altresì in forma associata, secondo quanto già previsto all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

2. È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quelle previste nella presente legge, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia riservata a professionisti dotati di apposita abilitazione.

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2 gli enti e gli istituti pubblici, nonché, fermo restando l'obbligo della notificazione agli ordini e collegi professionali e alla Commissione nazionale di cui all'articolo 12, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana esercitano una professione o attività associata in forma societaria diversa da quelle stabilite dalla presente legge devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni in essa contenute. Trascorso inutilmente tale termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività in contrasto.

Art. 25.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 4, comma 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 8 sono puniti con l'ammenda fino a lire cinque milioni;

b) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, e dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

Art. 26.

(Disposizioni amministrative)

1. Con decreti da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.

Art. 27.

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge 23 novembre 1939, n. 1815.